



PROVINCIA
MONZA
BRIANZA

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Approvato

con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 54 del 19.5.2017

INDICE

TITOLO I	3
AVVOCATURA PROVINCIALE.....	3
ART. 1 - Costituzione e struttura	3
ART. 2 - Funzioni.....	3
ART. 3 - Ulteriori attività	4
ART. 4 - Dovere di collaborazione	4
ART. 5 - Avvocati del libero Foro	4
ART. 6 - Atti sottratti all'accesso.....	5
ART. 7 - Composizione dell'Avvocatura provinciale	5
ART. 8 - Avvocato coordinatore.....	6
ART. 9 - Dotazione strumentale dell'Avvocatura.....	6
ART. 10 - Incompatibilità	7
ART. 11 - Pratica forense	7
TITOLO I	7
DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI INTERNI	7
ART. 12 - Soggetti destinatari dei compensi professionali ex art. 37 CCNL dell'Area della Dirigenza del comparto Regioni e autonomie locali del 23.12.1999 e art. 27 CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali del 14.9.2000.....	7
ART. 13 - Corresponsione e ripartizione dei compensi professionali	9
ART. 14 - Modalità di liquidazione.....	9
ART. 15 - Correlazione con la valutazione di risultato	10
ART. 16 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie.....	10

TITOLO I

AVVOCATURA PROVINCIALE

ART. 1 - Costituzione e struttura

1. L'Avvocatura Provinciale è collocata nell'organigramma dell'Ente sotto la direzione del Segretario Generale in posizione che ne garantisca l'autonomia funzionale; è dotata di avvocati iscritti nell'Elenco speciale annesso all'albo degli avvocati e di personale amministrativo/ausiliario di supporto ed è fornita di strumentazioni tecniche, di materiale di studio e di quanto necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
2. L'Avvocatura della Provincia di Monza e della Brianza, di seguito "Avvocatura", provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia secondo le norme contenute nel presente Regolamento.
3. Attualmente l'avvocatura è strutturata nella forma di Ufficio unico di Avvocatura pubblica quale Ufficio comune ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), dell'art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 D.lgs. 30.03.2001, n. 165, al servizio esclusivo delle Province di Como e di Monza e della Brianza in virtù della convenzione approvata da entrambi gli Enti.

ART. 2 - Funzioni

1. Spetta all'Avvocatura nella forma costituita la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Provincia sia nelle cause attive sia passive, civili, amministrative e tributarie, di cui è parte la Provincia.
2. L'Avvocatura cura la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.
3. Gli avvocati interni esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio, previa deliberazione di costituzione in giudizio approvata dal Presidente.
4. La procura alle liti è conferita dal Presidente della Provincia, o dal Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento, per ogni singolo grado di giudizio.
5. L'Avvocatura patrocina e difende altresì, i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti provinciali, nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e penali, per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Provincia.

ART. 3 - Ulteriori attività

4. Oltre all'attività giudiziale, l'Avvocatura svolge altresì attività di consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri su richiesta del Segretario Generale, dei Dirigenti di Settore.
5. L'Avvocatura esprime al Presidente il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi.
6. Nelle cause penali in cui si presume parte lesa la Provincia, spetta al Presidente, in tempi congrui, decidere in ordine alla costituzione di parte civile. Su richiesta scritta del Presidente e del Direttore Generale, l'Avvocatura:
 - predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione;
 - consiglia l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgere di una lite;
 - recupera, su formale richiesta degli organi direzionali competenti che, a tale scopo, devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dalla Provincia.

ART. 4 - Dovere di collaborazione

1. I singoli Uffici sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa l'opportunità di costituirsi in giudizio.
2. Gli Uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura. In difetto, l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Nucleo di Valutazione e al Direttore Generale per i conseguenti relativi provvedimenti, anche disciplinari.

ART. 5 - Avvocati del libero Foro

1. Il Presidente può deliberare di attribuire mandato congiunto ad uno o più legali esterni oppure richiedere il conferimento del mandato "*ad litem*" ad uno o più legali del libero Foro, specialisti nel settore o docenti universitari, nei casi di particolare importanza, di particolare complessità della controversia, di eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura Interna o nei casi che necessitino di particolare specializzazione.

ART. 6 - Atti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a. pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
 - b. atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c. corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.
2. Si applicano in materia le disposizioni di cui alla Deliberazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016.

ART. 7 - Composizione dell'Avvocatura provinciale

1. Dell'Avvocatura fanno parte i dipendenti appartenenti all'Area dirigenziale o in possesso della categoria D, abilitati ad esercitare la professione legale, ed autorizzati all'iscrizione all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Ente.
2. All'Avvocatura è assegnato un idoneo supporto di personale amministrativo/ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata secondo quanto previsto nella dotazione organica dell'Ente.
3. Il servizio amministrativo e/o ausiliario dell'Avvocatura:
 - riceve tutti gli atti notificati all'Amministrazione, al suo legale rappresentante e agli avvocati costituiti;
 - si occupa della tenuta del protocollo e degli archivi cartacei ed informatici di tutti gli atti dell'ufficio;
 - cura la fascicolazione dei giudizi pendenti anche avvalendosi delle apposite applicazioni informatiche;
 - si occupa della gestione di ogni giudizio da istruirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
 - riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;
 - cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
 - cura gli adempimenti, non di esclusiva competenza degli avvocati, presso le cancellerie delle diverse magistrature;
 - svolge l'attività amministrativa e contabile necessaria alla regolare gestione dell'ufficio.

ART. 8 - Avvocato coordinatore

1. L'Avvocato coordinatore della Provincia di Como, già in servizio all'atto dell'approvazione della convenzione approvata con D.C.P. n 4 del 22.3.2016, è individuato quale coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura pubblica ed è incaricato, per tutta la durata della convenzione, della responsabilità dell'ufficio stesso, in paritetico raccordo con l'Avvocato - direttore in servizio presso la Provincia di Monza e della Brianza.
2. Ferma restando la permanenza del rapporto organico con l'Ente di provenienza, l'Avvocato coordinatore è legato da rapporto di tipo funzionale di servizio con l'Ente associato e presta la sua opera nei limiti e secondo le norme previste dalla convenzione approvata.
3. L'avvocato coordinatore in raccordo paritetico con l'avvocato Direttore di servizio:
 - determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
 - vigila sull'ufficio e il personale dell'Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
 - assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari,
 - assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
 - riferisce periodicamente al Presidente sull'attività svolta e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività d'istituto;
 - esprime il parere al Presidente o al dirigente competente, sentite le strutture provinciali, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati.

ART. 9 - Dotazione strumentale dell'Avvocatura

1. La dotazione strumentale è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.
2. La dotazione strumentale sarà destinata all'acquisto di beni strumentali e tecnologie funzionali all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza del servizio nonché alla formazione obbligatoria degli avvocati, alla formazione del personale amministrativo e comunque per spese riferibili all'avvocatura.
3. Tale dotazione dovrà rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'avvocatura.

ART. 10 - Incompatibilità

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali, si applicano agli avvocati provinciali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 11 - Pratica forense

1. È previsto lo svolgimento della pratica forense presso l'ufficio Unico dell'Avvocatura in entrambe le sedi compatibilmente con la possibilità di fornire ai praticanti un adeguato ambiente di lavoro.
2. L'esercizio della pratica forense presso l'ufficio Unico di Avvocatura non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, parasubordinato o professionale) con le Pubbliche Amministrazioni convenzionate.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI INTERNI

ART. 12 - Soggetti destinatari dei compensi professionali ex art. 37 CCNL dell'Area della Dirigenza del comparto Regioni e autonomie locali del 23.12.1999 e art. 27 CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali del 14.9.2000

1. Ai dipendenti Dirigenti o appartenenti alla categoria D, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, facenti parte del servizio legale, iscritti per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l'esercizio della loro attività professionale, secondo i principi di cui alla Legge Professionale (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 ed alla legge n. 247 del 31 dicembre 2012, in particolare l'art. 23), nei limiti di cui all'art. 9 commi 1) e 7) del D.L. n. 90 del 2014, legge n. 114 del 2014:
 - nell'ipotesi di sentenza favorevole con condanna al pagamento delle spese legali a carico della controparte ed in seguito al recupero delle spese stesse;

- nell'ipotesi di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese di lite, anche a seguito di transazione conseguente sentenza favorevole di primo grado.
2. Si considerano favorevoli alla Provincia:
- la sentenza emessa dal giudice ordinario o speciale, di qualsiasi ordine e grado, o collegio arbitrale che contenga il rigetto delle pretese di controparte o l'accoglimento della domanda dell'Amministrazione;
 - le pronunce civili, amministrative e tributarie sia di merito sia di rito, anche interlocutorie e anche parziali, dalle quali la Provincia ricava un sostanziale vantaggio. Tali sono ad esempio: le sentenze che dichiarano l'irricevibilità, l'improcedibilità, l'inammissibilità, la perenzione, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse delle controparti, la cessazione della materia del contendere o altre formule analoghe con cui sono state soddisfatte le pretese della controparte, le ordinanze, decreti o provvedimenti analoghi che definiscano giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole alla Provincia; le sentenze, ordinanze o provvedimenti analoghi che dichiarano estinto il giudizio per rinuncia agli atti o inattività della parte avversaria; i decreti ingiuntivi emessi e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande della Provincia.
3. Si intende per vittoria parziale quella in cui gli effetti positivi risultino prevalenti su quelli negativi.
- Sono ad essa equiparati i provvedimenti giudiziari di natura decisoria che definiscono una fase del procedimento (ad es. ordinanze, procedimenti speciali; ordinanze ex art. 700 c.p.c., ordinanze cautelari dei giudici amministrativi; etc.).
4. I compensi professionali sono attribuiti ai professionisti legali per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali.
5. Nell'ipotesi di procura conferita ad unico legale, l'intero importo del compenso professionale verrà corrisposto allo stesso.
6. Nell'ipotesi di procura conferita in modo congiunto ai legali dell'Avvocatura, il compenso professionale verrà corrisposto come indicato nel successivo art 13.
7. Non viene considerato incarico congiunto la domiciliazione presso un avvocato esterno e la eventuale procura ad essa connessa per le attività processuali meramente funzionali al rito (es. deposito atti, sostituzione in udienza ecc).
8. I compensi di cui al presente articolo sono da considerarsi a tutti gli effetti voce retributiva del rapporto professionale prestato e, come tali, utili ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto, nei limiti di cui all'art. 9 comma 1) D.L. n. 90 del 24.06.2014 - legge n. 114 del 2014.
9. I dipendenti che abbiano cessato il servizio, a qualsiasi titolo, presso l'Avvocatura, hanno diritto a partecipare al riparto dei compensi loro spettanti fino alla data di cessazione sempre che il riparto attenga vertenza trattate durante il servizio dei dipendenti stessi.

ART. 13 - Corresponsione e ripartizione dei compensi professionali

1. Avuto riguardo all'effettiva ed attuale composizione dell'ufficio legale, il riparto dei compensi professionali in conformità alle previsioni dell'art. 9 comma 5 del D.L. n. 90 del 2014, legge n. 114 del 2014 tra i beneficiari avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
 - le somme costituenti onorari, diritti e spese sono attribuiti rispettivamente all'avvocato patrocinatore nella misura del 60 % e all'avvocato codifensore, nella misura del 40%.
2. Qualora la dotazione organica dell'Ufficio Legale dovesse mutare in incremento, la distribuzione delle cause tra gli avvocati dovrà essere effettuata dal Direttore di Servizio, garantendone l'equa ripartizione sia sotto il profilo della complessità giuridica della materia trattata, sia sotto il profilo della remunerazione potenzialmente derivante quale incentivo in caso di esito favorevole della controversia.
3. Nell'ipotesi di sentenza favorevole con condanna al pagamento delle spese legali a carico della controparte, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti secondo le percentuali di cui al punto 1).
4. Nel caso di compensazione integrale delle spese di lite dichiarata dal Giudice i compensi professionali sono posti a carico del bilancio della Provincia. Per la determinazione dei compensi professionali si farà riferimento ai diritti e agli onorari, calcolati nella misura compresa tra il minimo ed il massimo con i criteri e le modalità di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e legge n. 247 del 31 dicembre 2012, in materia di diritti ed onorari degli avvocati e secondo le tariffe forensi in vigore. In casi di particolare complessità, su proposta del Dirigente o dell'Avvocato coordinatore potranno essere riconosciuti, con deliberazione del Presidente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. I compensi devono essere computati al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente e dell'I.R.A.P.; questi ultimi saranno comunque previsti nel provvedimento di impegno dei compensi, in quanto gravanti sul bilancio dell'Ente.
5. La notula con la liquidazione dei diritti e degli onorari maturati, redatta solo nell'ipotesi di compensazione delle spese, deve essere presentata al Direttore del servizio che provvederà all'impegno e alla liquidazione dei compensi, dovrà essere sottoscritta dall'avvocato patrocinatore in giudizio e dovrà recare la contestuale dichiarazione che essa è conforme ai criteri del presente regolamento.
6. Il Direttore del servizio provvederà altresì, con proprio provvedimento, alla liquidazione delle somme recuperate nell'ipotesi di sentenza favorevole con condanna al pagamento delle spese legali a carico della controparte.

ART. 14 - Modalità di liquidazione

1. I compensi professionali, quantificati in applicazione degli articoli precedenti, verranno contabilizzati con cadenza semestrale
2. Gli stessi saranno liquidati semestralmente con determinazione del Direttore del servizio Avvocatura, facendone capo al capitolo di bilancio per le spese di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, sulla base di un elenco nominativo degli aventi diritto. Tale capitolo verrà impinguato con le somme liquidate

dall'assicurazione per la tutela giudiziaria dell'Ente, in caso di attivazione della polizza assicurativa.

3. Il settore addetto provvederà ad assoggettare i compensi alle ritenute di legge compresi gli oneri riflessi e provvederà al loro pagamento al netto di tali oneri.

ART. 15 - Correlazione con la valutazione di risultato

1. La correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, spettante ai sensi dei vigenti CCNL di comparto contrattuale è definita dalle rispettive contrattazioni integrative decentrate dell'Ente; in tali sedi sarà definita anche l'eventuale esclusione parziale degli interessati dalle retribuzioni di risultato erogabili.

ART. 16 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento e per tutte le cause non ancora concluse.
2. In via transitoria il presente regolamento si applica anche a:
 - compensi relativi a cause concluse con provvedimento definitivo già emanato alla predetta data e per i quali possono ancora essere attivate/o sono in corso le procedure di recupero e/o le procedure di corresponsione a carico dell'Ente;
 - compensi professionali già recuperati e non ancora erogati.